

Civile Sent. Sez. 6 Num. 2830 Anno 2015

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 12/02/2015

SENTENZA

sul ricorso 8946-2014 proposto da:

UNABOR SAMUEL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO FERRARA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;

- intimato -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 768/2014 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/12/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.



- Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 19 del D. Lgs. n. 150/11, depositato in data 08/02/2012, Unabor Samuel impugnava il provvedimento Prot. 1665/11 della Commissione Territoriale di Caserta del 03/11/2011, notificato il 25/01/2012, con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della *Protezione Internazionale* né concessagli altra forma di *Protezione Sussidiaria e/o Umanitaria*, sulla base della motivazione *che "il ricorrente pone alla base della propria domanda di protezione internazionale il timore di incorrere nella giustizia del proprio Paese per avere commesso un reato di diritto comune, per il quale sarebbe sottoposto ad un iter giudiziario tale circostanza non poteva considerarsi idonea a giustificare un timore di persecuzione ai sensi dell'art 1 della Convenzione di Ginevra sul diritto dei rifugiati del 1951, né un rischio di danno grave ai sensi dell'art- 14, D. Lgs. 251/2007"*.

All'udienza di comparizione personale delle parti del 15/10/2012, partecipava anche l' Unabor , che produceva la copia dell'atto di chiusura delle indagini da parte della Polizia nigeriana del 04/06/2005 con la formulazione del capo di imputazione di omicidio di primo grado .La Commissione Territoriale di Caserta faceva pervenire al Tribunale i verbali di audizione dell'odierno ricorrente, nonché una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



nota informativa

Con ordinanza nr. 15069/12 del 27/11/2012, in pari data pubblicata, il Tribunale di Napoli, respingeva il ricorso rilevando che non ricorressero gli elementi costitutivi dello *status di rifugiato* o della *protezione sussidiaria* atteso che *"..i fatti dedotti non rientrano in alcuno dei motivi di riconoscimento della Protezione Internazionale: ed infatti l'intero sistema é costruito per dare tutela a chi fugge da una persecuzione o vede la sua vita individuale in pericolo perché non tutelato adeguatamente nel suo paese; ma non a chi cerca di evitare le conseguenze di un reato comune"*.

Avverso la decisione negativa del Tribunale di Napoli l'odierno ricorrente proponeva appello ex art. 702 *quater* c.p.c., richiedendone la riforma .

In particolare, attesa la natura ed il tipo di persecuzione subita, ravvisandosi negli episodi di violenza subiti gli estremi del *danno grave* alla persona, per come definito dall'art. 14 del D. Lgs. nr. 251/07, l'odierno ricorrente censurava la gravata sentenza, per non aver applicato al caso di specie i principi normativi e giurisprudenziali in tema di *onere della prova attenuato* e di *credibilità del richiedente la protezione internazionale*, presumendosi la buona fede e diligenza del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



richiedente ad integrazione dell'insufficiente quadro probatorio.

In particolare, si evidenziava che il ricorrente già in sede amministrativa avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la vicenda di persecuzione subita, nel mentre in primo grado aveva insistito nell'ammissione dei mezzi di prova articolati affinché, conformemente agli artt. 3, comma 5, del D. Lgs. nr. 251/07 ed art. 8, comma 3, del D. Lgs. nr. 25/08, fosse accertato il concreto pericolo di subire un processo non conforme ai *principi del giusto processo*, con concreta possibilità di essere condannato a morte, tale essendo la pena prevista nel sistema di diritto penale nigeriano per il reato di omicidio di primo grado.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 768/14 rigettava il gravame.

In particolare, previa una ricognizione della normativa interna e comunitaria in materia di "*Protezione Internazionale*", pur considerando veritiero, coerente e plausibile il racconto di vita dell'odierno ricorrente, rigettava la domanda di riconoscimento della Protezione Internazionale, escludendo che dalla vicenda di vita narrata dall'odierno ricorrente potessero rilevarsi gli estremi per la concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione l'Unabor sulla base di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tre motivi cui non resiste con controricorso l'Amministrazione.

Motivi della decisione

Con i tre motivi di ricorso il ricorrente contesta, sotto i diversi profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento dello status di rifugiato o in alternativa della protezione sussidiaria lamentando in particolare la mancata effettuazione di idonea istruttoria.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, trattando, sotto diversi profili, le medesime questioni.

Gli stessi sono infondati in riferimento al mancato riconoscimento dello status di rifugiato ed al conseguente rigetto dell'appello in relazione a tale domanda proposta in via principale dall'odierno ricorrente.

Gli artt 7 e 8 del d.lgs n. 251 del 2007 prevedono i presupposti per il riconoscimento del predetto status che consistono in primo luogo (art 7) nella presenza di atti di persecuzione sufficientemente gravi e tali da rappresentare una violazione dei diritti umani che possono assumere la forma di : a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o



attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o altri ; (e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La presenza di siffatti atti però non implica di per sé la possibilità di riconoscimento dello status di rifugiato poiché i detti atti debbono essere collegati a ben specifici motivi di persecuzione indicati nell'art. 8 ,e ,cioè, motivi di : a) «razza; b) «religione; c) «nazionalità»; d) «particolare gruppo sociale»; e) «opinione politica».

Tali motivi non ricorrono nel caso di specie in cui è stato accertato, sulla base delle stesse dichiarazioni del ricorrente,

che questi è in realtà fuggito dal proprio paese in quanto
imputato di omicidio nel corso di una rissa.

Sul punto la sentenza impugnata è del tutto ineccepibile avendo
adeguatamente motivato e non essendo necessari accertamenti
istruttori di alcun tipo in quanto le predette circostanze sono
pacifiche.

A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne la
pronuncia della sentenza che si riferisce alla domanda
subordinata di protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'art 2 lett g) del d.lgs 251/07 , questa viene
riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti
per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti vi
sono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di
origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave
danno .

L'art 14 del decreto legislativo in esame stabilisce che devono
considerarsi danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione
della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o
trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel
suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita
o alla persona di un civile derivante dalla violenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In relazione a siffatta ipotesi di riconoscimento della protezione sussidiaria, la sentenza impugnata si limita ad affermare che non risultava uno specifico raccordo tra la situazione generale del paese e la situazione particolare del ricorrente.

In relazione a tale pronuncia il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non si sia avvalsa dei poteri officiosi di cui all'art 8 comma 3 del d.lgs n. 25/08 per richiedere alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo nonché al Ministero degli affari esteri informazioni precise sulla repressione dei reati di diritto comune in Nigeria e sull'uso della tortura e non abbia disposto l'audizione personale di esso ricorrente.

Censura inoltre la pronuncia per non avere tenuto conto delle prodotte relazioni del Ministero degli esteri sulla esistenza di violenze e torture da parte delle forze di polizia nigeriane, sulla iniquità dei processi nonché di non avere valutato il capo di imputazione per omicidio del 4.6.05 prevedente la pena di morte.

Le doglianze dianzi descritte appaiono fondate.

Invero, in relazione al grave rischio prospettato dal ricorrente,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non si rinviene motivazione nella sentenza né in relazione alla
situazione del sistema carcerario e processuale della Nigeria né
in ordine al documento relativo al capo di imputazione per
omicidio.

Ai fini del rigetto della istanza di protezione sussidiaria, non è
infatti sufficiente affermare che la commissione di un reato
comune impedisce l'applicazione della detta misura, ma
occorre valutare in concreto se nel paese di provenienza
sussistono condizioni tali da rientrare nelle ipotesi in cui la
legge italiana prevede l'applicazione della protezione in
questione.

La Corte d'appello avrebbe quindi dovuto dare conto in
motivazione delle prove e dei documenti acquisiti in atti per
suffragare la propria decisione e delle ragioni per cui ha
ritenuto di non avvalersi dei propri poteri di accertamento
d'ufficio.

I motivi possono quindi essere accolti in relazione alle censure
dianzi esaminate relative alla domanda di protezione
sussidiaria, con conseguente cassazione in parte qua della
sentenza impugnata e con rinvio alla Corte d'appello di Napoli
in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale


spese del presente giudizio

PQM


Rigetta il ricorso in ordine alla domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato politico , lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, in riferimento alla domanda subordinata di riconoscimento della protezione sussidiaria; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia ,anche per le spese ,alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

Roma 16.12.14

Il Cons.est



Il Presidente



Corte di Cassazione - copia non ufficiale